



COMUNE DI CALDAROLA
Provincia di Macerata

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE URBANISTICA - LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA

Numero 52 Del 21-04-2021 Registro generale n. 102

Oggetto:	CRISI SISMICA 2016 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI PORZIONI DI TERRENO AI FINI EMERGENZIALI SITE IN VIALE MATTEOTTI E CATASTALMENTE INDIVIDUATE AL FG. 1 P.LLA 276 (PORZ.) E P.LLA 286 (PORZ.). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO E DELL'INDENNITA' AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.P.R. 327/2001. CIG:
-----------------	--

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di aprile, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Spinaci Andrea

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ì VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- ì VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;
- ì VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ì VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- ì VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- ì VISTO il decreto del Sindaco n. 4/2019 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

PREMESSO CHE:

- i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;
- che a causa delle forti scosse sismiche del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 la Stazione di comando dei Carabinieri e tutti gli edifici di proprietà comunale sono stati chiusi al pubblico ed allo stato attuale risultano inutilizzabili;
- che a causa dello stato di danno è stato necessario reperire aree a supporto della Protezione Civile, presente sul territorio comunale con la colonna mobile della Regione Emilia Romagna;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri 25 agosto 2016 "Dichiarazione dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2016 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016:

- i n.388 del 26 agosto 2016: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- i n.389 del 28 agosto 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- i n. 391: del 1 settembre 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- i n. 394: del 19 settembre 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- i n. 399: del 10 ottobre 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- i n. 408 del 15 novembre 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 a partire dal giorno 24 agosto 2016”;

RICHIAMATO l’art. 6 dell’Ordinanza PCM n. 388 del 26/08/2016 come di seguito riportato:

Art. 6 - (Occupazioni di urgenza)

1. Per le attività di soccorso e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla

presente Ordinanza, i Sindaci possono provvedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione di urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza PCM n. 389/2016 avente per oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016." ed in particolare l'art. 3 comma 1 di seguito riportato:

"Art. 3 - Procedure acceleratorie

1. Gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.”;

RICHIAMATA l'Ordinanza PCM n. 394/2016 avente per oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016." ed in particolare l'art. 3 comma 5 di seguito riportato:

"Art. 3 - (Soggetto Attuatore per il monitoraggio delle attività per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale):

- Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente ordinanza, i soggetti ivi previsti, per gli aspetti di rispettiva competenza, possono procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti già previsti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza n. 388/2016, dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 389/2016, dall'articolo 1, dell'ordinanza n. 391/2016, dall'articolo 6 dell'ordinanza n. 392/2016, dall'art. 5 della presente ordinanza, oltre che in deroga alle seguenti ulteriori norme:

- i decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Titoli II e III, Titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonché relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti;
- i legge Regione Umbria del 21 gennaio 2015, n. 1 articoli 89, 90, 212 comma 1, lett. d), nonché la disciplina dei titoli abilitativi;
- i legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34;
- i decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 152;
- i legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo III, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;
- i regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7, 17 e corrispondenti norme regionali legislative e regolamentari;
- i legge 21 novembre 2000, n. 353, articolo 10, comma 1;
- i regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articolo 96, lett. f);
- i decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 16, 17, 22, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;
- i decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;
- i legge Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18.

- Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo della presente ordinanza, ai fini dell'utilizzo delle aree necessarie per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente ordinanza, si procede, nei limiti indicati dalle disposizioni di cui al comma 5, in deroga alle vigenti disposizioni. A tal fine le Regioni definiscono, d'intesa con i Comuni interessati, le necessarie procedure volte a consentire a questi ultimi di provvedere all'acquisizione delle aree idonee al patrimonio pubblico, ovvero alla relativa locazione, nel rispetto del principio di economicità e dell'esigenza di limitare le modifiche all'uso dei suoli nei territori interessati.;

RICHIAMATO l'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza PCM n. 408/2016 avente per oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 a partire dal giorno 24 agosto 2016." di seguito riportato:

"Art. 2 - (Realizzazione di strutture e moduli temporanei ad usi pubblici)

1. Per la realizzazione delle strutture temporanee ad usi pubblici, sulla base della ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 394/2016 citata in premessa, che vengono comunicati alla Dicomac, i soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato 1 provvedono:

- i allo svolgimento della procedura di acquisizione in locazione dei moduli provvisori idonei allo scopo;
- i all'ordinativo di fornitura;
- i all'individuazione delle aree utilizzabili, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze prospettate;
- i alla verifica di idoneità delle aree individuate;
- i all'acquisizione delle aree con i poteri di cui all'articolo 3, comma 5 dell'ordinanza n. 394/2016;
- i alla predisposizione delle aree individuate mediante l'esecuzione dei lavori necessari, operando con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016.

CONSIDERATO che è stato necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a fornire la necessaria assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi;

RITENUTO inoltre, che nelle more dell'indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è stato imprescindibile assicurare alla popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo particolare all'assistenza della popolazione e all'ordine pubblico;

PRECISATO che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica di procedere - attraverso la procedura dell'occupazione di urgenza - al reperimento di aree per l'allestimento temporaneo, come sopra descritto;

CONSIDERATO che le aree di proprietà dei sig.ri BUTTARELLI Paolo, BUTTARELLI Germana sono state individuate idonee per la realizzazione del nuovo insediamento SAE di Caldarola ed identificate catastalmente come di seguito indicato:

- i Viale Matteotti (AREA 1) identificata catastalmente al Foglio n. 1 - Particella n. 276 (porz) - Comune di Caldarola (MC), ricadente in Zona C - Sottozona C3 del PRG, della superficie totale di mq. 1.060 (RD Euro 6,18 e RA Euro 12,46);
- i Viale Matteotti (AREA 1) identificata catastalmente al Foglio n. 1 - Particella n. 286

(porz) - Comune di Caldarola (MC), ricadente in Zona C - Sottozona C3, Zona VN3 - Zone Verdi di Rispetto - Zona P - Zone a Parcheggi del PRG, della superficie totale di mq 6.562 (RD Euro 25,34 e RA Euro 34,39);

VISTA l'ordinanza Sindacale n. 151 del 30.03.2017 avente per oggetto "REALIZZAZIONE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA - DECRETO DI OCCUPAZIONE DI EMERGENZA DELLE AREE" con la quale è stata disposta l'occupazione di urgenza dell'area in Viale Matteotti (AREA 1-5) identificata catastalmente al Foglio n. 1 - Particella n. 276 (porz.) e 286 (porz);

CONSIDERATO che per l'area di cui sopra si è proceduto con verbale in data 04/04/2017 all'occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza PCM n. 388 del 26/08/2016;

VISTO l'accordo quadro n. 150439 del 27/09/2016 stipulato tra l'Agenzia delle Entrate e la Protezione Civile al fine della determinazione delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio connesse alla sequenza sismica iniziata nel mese di Agosto 2016;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra la stima dei valori provvisori delle indennità di occupazione ed esproprio debbono essere determinati dall'Agenzia delle Entrate;

DATO ATTO che in data 08.04.2017 prot. 4868 il Responsabile del Settore Urbanistica - LL.PP. - Edilizia Privata ha provveduto ad inviare all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Macerata - Ufficio Provinciale del Territorio la richiesta di determinazione valore area edificabile ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione ed esproprio;

ATTESO che l'Ordinanza Sindacale n. 151 (R.G. 158) del 30.03.2017 individua le particelle e le superficie da occupare;

DATO ATTO, che i criteri di stima adottati sono quelli previsti dalla normativa vigente in materia d'espropriazione ed occupazione;

VISTO che in data 22/12/2018 Prot. 12691 l'Agenzia delle Entrate ha inviato la relazione di stima per il calcolo dell'indennità di occupazione/esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001;

VISTA la nota della Regione Marche - Servizio Protezione Civile - Soggetto Attuatore Sisma 2016 protocollo n. 1354738 del 13/11/2019 acquisita al protocollo comunale in data 13/11/2019 al n. 11031 con la quale la Regione Marche ha fornito istruzioni operative circa ai fini del riconoscimento delle indennità di occupazione temporanea ed esproprio per le aree di cui all'Ordinanza 388/2016;

VISTA la nota della Regione Marche - Servizio Protezione Civile - Soggetto Attuatore Sisma 2016 protocollo n. 72753 del 20/01/2020 acquisita al protocollo comunale in data 20/01/2020 al n.559 con la quale la Regione Marche ha fornito istruzioni operative circa ai fini del riconoscimento delle indennità di occupazione temporanea ed esproprio per le aree di cui all'Ordinanza 388/2016;

CONSIDERATO pertanto che a seguito della nota sopra richiamata risulta possibile procedere alla determinazione e successiva liquidazione delle indennità di occupazione ed esproprio per le aree occupate;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 226 (R.G. 487) del 28/12/2019, avente per oggetto "SISMA 2016. OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI TERRENO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INSEDIAMENTO SAE DI CALDAROLA. FG. 1 PART. 286/PORZIONE E 276/PORZIONE DENOMINATA "AREA 1". DETERMINAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIA DI OCCUPAZIONE ED ESPROPRIO." con la quale è stato stabilito:

- 1) Di approvare la relazione di stima per il calcolo dell'indennità di

occupazione/esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001 redatta dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Macerata – Ufficio Provinciale del 21/12/2018 prot. Comune di Caldarola n. 12691 del 22/12/2018;

- 2) Di dare atto che la superficie occupata, determinata sulla base delle mappe catastali può essere riassunta come di seguito indicato:
 - Fg. 1, p.la 286 (porzione) pari a mq 6.562 di cui mq 3.460 ricadenti in Zona C - Sottozona C3 del PRG, mq 552 ricadenti in Zona P del PRG e mq 2.550 ricadenti in Zona VN3 del PRG;
 - Fg. 1, p.la 276 (porzione) pari a mq 1.060 di cui mq 1.060 ricadenti in Zona C - Sottozona C3 del PRG;
- 3) Il valore provvisorio unitario per il calcolo dell'indennità, da corrispondere agli aventi diritto per l'esproprio e l'occupazione temporanea dell'area ubicata in Viale Matteotti denominata - AREA 1 - e distinta catastalmente al Fg. n. 1 Particella n. 286 (porz.), 276 (porz.) sulla base della relazione di stima dell'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.P.R. 327/2001 e secondo quanto previsto dall'accordo quadro num. 150439 del 27/09/2016 stipulato tra l'Agenzia delle Entrate e la Protezione Civile, pari ad Euro 56,61/mq;
- 4) Che per l'area ubicata in Viale Matteotti denominata - AREA 1 - distinta catastalmente al Fg. n. 1 Particella n. 286 (porz.), 276 (porz.):
 - ı Il valore provvisorio dell'indennità di esproprio per l'area sopra richiamata è pari ad Euro 431.481,42 (Euro 56,61 / mq x 7.622,00 mq = Euro 431.481,42)
 - ı Il valore provvisorio dell'indennità di occupazione temporanea per l'area sopra richiamata per ogni anno pari Euro 35.956,79 (Euro 431.481,42 / 12 = Euro 35.956,79);
- 5) In via provvisoria l'importo dell'indennità di occupazione temporanea, da corrispondere agli aventi diritto per l'occupazione temporanea già effettuata, come di seguito indicato:
 - ı Valore provvisorio dell'indennità di occupazione Mesi di Aprile/Dicembre 2017 pari ad Euro 26.967,59 ([Euro 35.956,79 / 12] x 9);
 - ı Valore provvisorio dell'indennità di occupazione per l'anno 2018 pari a Euro 35.956,79;
 - ı Valore provvisorio dell'indennità di occupazione per l'anno 2019 pari a Euro 35.956,79;e pertanto, l'indennità di occupazione temporanea dal Mese di Aprile 2017 al mese di Dicembre 2019 è pari ad Euro 98.881,16;
- 6) Che l'indennità definitiva sarà determinata dopo l'accettazione da parte dei proprietari del valore unitario ovvero, in caso di non accettazione, dopo la conclusione dei procedimenti per la determinazione dell'indennità previsti all'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e comunque previa verifica delle superfici mediante rilievo topografico dell'area effettivamente occupata;
- 7) Che ai fini della determinazione dell'indennità definitiva di occupazione temporanea ed esproprio il Comune di Caldarola, nei casi di occupazione parziale di particelle, provvederà ad effettuare rilievo topografico con relativa sovrapposizione catastale finalizzata alla determinazione della superficie effettiva oggetto di occupazione;
- 8) Di notificare ai proprietari il presente provvedimento, nelle forme degli atti processuali civili, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.P.R. 327/01;

- 9) Di dare atto che, a seguito della notifica dell'indennita' provvisoria di occupazione/esproprio, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, i proprietari possono:

a) **CONDIVIDERE L'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ED ESPROPRIO** come sopra determinata e comunicare, **entro 30 gg dalla notifica dell'immissione in possesso**, l'accettazione di tale indennita'. Decorso tale termine, il mancato riscontro equivale alla non accettazione dell'indennita'.

Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennita' sara' riconosciuto l'importo in acconto pari all'80% dell'indennita' dovuta, previa presentazione di autocertificazione attestante la piena e libera proprieta' del bene. Il proprietario, ovvero l'affittuario entrambi in possesso della qualifica di coltivatori diretti o IAP, hanno diritto all'indennita' aggiuntiva prevista, rispettivamente dall'art. 40, comma 4 e dall'art. 42 del DPR 327/2001 qualora per effetto della procedura di esproprio o della cessione volontaria siano costretti ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata. La dichiarazione di condivisione della determinazione dell'indennita' è irrevocabile; nei successivi 60 giorni della comunicazione di condivisione dell'indennita', il proprietario dovra' depositare la documentazione comprovante la piena e libera proprieta' del bene, anche con attestazione notarile. In mancanza della prescritta dichiarazione in ordine alla proprieta' e liberta' del bene, ovvero in mancanza del deposito della documentazione, l'indennita' potra' essere depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti al fine di consentire all'autorita' espropriante l'emissione e l'esecuzione del decreto di esproprio. Fino al decreto di esproprio, il proprietario ha diritto di stipulare l'atto di cessione volontaria del bene o della sua quota di proprieta'.

b) **NON CONDIVIDERE L'INDENNITA' OFFERTA** e, quindi, **entro 30 gg dalla notifica dell'immissione in possesso** presentare osservazioni scritte e depositare documenti. È facolta' dei proprietari, nei 20 giorni successivi o contestualmente alla presentazione delle osservazioni e dei documenti, proporre istanza per la determinazione definitiva dell'indennita' a mezzo di un collegio di tecnici ai sensi dell'art. 21 comma 2 del DPR 327/01, designando il tecnico di fiducia. In tal caso, le spese relative ai servizi tecnici suddetti sono ripartite secondo quanto stabilito al comma 6, art. 21 DPR 327/01 di seguito riportato:

Le spese per la nomina dei tecnici:

a) *sono liquidate dall'autorita' espropriante, in base alle tariffe professionali;*

b) *sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per meta' tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio.);*

c) **NON DARE RISCONTRO ALLA COMUNICAZIONE DI NOTIFICA DELL'INDENNI- Ta' DI OCCUPAZIONE/ESPROPRIO OVVERO NON CONDIVIDERE L'INDENNITA' OFFERTA PRESENTANDO OSSERVAZIONI E DOCUMENTAZIONE SENZA RICHIEDERE LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 21 COMMA 2 DEL DPR 327/01.** In tal caso, il Comune di Caldarola disporra' il deposito dell'indennita' provvisoria offerta presso la Cassa Depositi e Prestiti e potra' emettere il decreto di esproprio. Dato atto che i proprietari non hanno optato per la procedura dell'art. 21 comma 2 del DPR 327/01, chiedera' alla Commissione Provinciale Espropri

(Articolo 41 del T.U.) di determinare l'indennita' definitiva di occupazione/esproprio, come previsto dall'art. 21, comma 15 del DPR 327/2001.

Il ricorso alla Commissione Provinciale Espropri, competente alla determinazione dell'indennita' definitiva, è di carattere gratuito per entrambe le parti coinvolte e garantisce, comunque, l'imparzialità del giudizio poiché la stessa viene istituita secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 1 del D.P.R. 327/2001. Rimane, inoltre, a capo delle parti la possibilità di presentare appello contro la valutazione della Commissione Provinciale alla Corte di Appello competente.

CONSIDERATO che sulla base delle mappe catastali le aree occupate sono state stimate pari a:

- i mq 1.060,00 per l'Area 1 in Viale Matteotti identificata catastalmente al Foglio n. 1 - Particella n. 276 (porz) - Comune di Caldarola (MC), ricadente in Zona C - Sottozona C3 del PRG;
- ii mq 6.562,00 per l'Area 1 in Viale Matteotti identificata catastalmente al Foglio n. 1 - Particella n. 286 (porz) - Comune di Caldarola (MC), ricadente in Zona C - Sottozona C3, Zona F e Zona VN3 del PRG, della superficie totale di mq 387;

VISTO l'art. 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, che stabilisce che caso di occupazione temporanea di un'area, è dovuta al proprietario una indennita' per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennita' pari ad un dodicesimo di quella annua;

CONSIDERATO che i proprietari hanno accettato i valori di cui alla determina 226 (R.G.487) del 28/12/2019 e pertanto risulta possibile procedere alla determinazione definitiva delle indennità di esproprio ed occupazione temporanea;

RICHIAMATA la Nota del Comune di Caldarola, prot n°446 del 17/01/2020 avente per oggetto "SISMA 2016. OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI TERRENO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INSEDIAMENTO SAE DI CALDAROLA. FG. 1 PART. 286/PORZIONE E 276/PORZIONE DENOMINATA "AREA 1". DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI OCCUPAZIONE ED ESPROPRIO" inviata ai proprietari per la comunicazione della determinazione dell'indennita' provvisoria di occupazione, notificata al Sig. Buttarelli Paolo e alla Sig. ra Buttarelli Germana tramite il messo comunale del II Municipio di Roma (RM), come da riscontro dell'ufficio competente al prot. 1418 del 13/02/2020;

VISTA la Nota Prot. 1645, del 18/03/2020 a firma del Sig. Buttarelli Paolo e della Sig. ra Buttarelli Germana residente in Via Lutezia n° 5 - 00198 Roma con la quale hanno accettato l'indennità di occupazione provvisoria delle aree sotto riportate e dichiarato la piena e libera proprietà del bene:

- i Viale Matteotti (AREA 1) identificata catastalmente al Foglio n. 1 - Particella n. 276 (porz) - Comune di Caldarola (MC), ricadente in Zona C - Sottozona C3 del PRG;
- ii Viale Matteotti (AREA 1) identificata catastalmente al Foglio n. 1 - Particella n. 286 (porz) - Comune di Caldarola (MC), ricadente in Zona C - Sottozona C3, Zona VN3 - Zone Verdi di Rispetto - Zona P - Zone a Parcheggio, del PRG;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica- LL.PP. - Edilizia Privata n. 54 (R.G. 130 del 23/05/2020, avente per oggetto "SISMA 2016. OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI TERRENO AI FINI EMERGENZIALI SITA IN VIALE MATTEOTTI FG. 1 PART. 286/PORZIONE E 276/PORZIONE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' OCCUPAZIONE." con la quale è stata impegnata la somma corrispondente

all'indennità per il periodo Aprile 2017 - Dicembre 2020 e liquidata la somma corrispondente al periodo di Aprile 2017 - Aprile 2020;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica - LL.PP. - Edilizia Privata n. 132 (R.G. 302) del 18/11/2020, avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI PORZIONI DI TERRENO AI FINI EMERGENZIALI SITE IN VIALE MATTEOTTI E CATASTALMENTE INDIVIDUATE AL FG. 1 P.LLA 276 (PORZ.) E 286 (PORZ.). LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE FINO AL 31.12.2020." con la quale è stata liquidata la somma corrispondente all'indennità di occupazione fino al 31/12/2020;

VISTA la comunicazione di avvio del Procedimento di Espropriazione a firma del Responsabile del Settore Urbanistica - LL.PP. - Edilizia Privata per le aree identificate catastalmente al Foglio n. 1, Particelle n. 276 (porz.) e 286 (porz.) inviata ai proprietari in data 30/01/2021 con Prot. 991;

DATO ATTO delle osservazioni pervenute dai Sig.ri Buttarelli Paolo e Germana in data 26/02/2021 Prot. 1801;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Settore Urbanistica - LL.PP. - Edilizia Privata n. 51 (R.G. 101) del 21/04/2021, avente per oggetto "CRISI SISMICA 2016. OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI PORZIONI DI TERRENO AI FINI EMERGENZIALI SITE IN VIALE MATTEOTTI E CATASTALMENTE INDIVIDUATE AL FG. 1 P.LLA 276 (PORZ.) E 286 (PORZ.). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DA GENNAIO AD APRILE 2021." con la quale è stata impegnata e liquidata la somma corrispondente all'indennità di occupazione per il periodo Gennaio - Aprile 2021;

RITENUTO OPPORTUNO dover determinare l'importo per l'indennità di esproprio delle aree ubicate in Viale Matteotti e distinte catastalmente al Foglio n. 1 - Particella n. 276 (porz) e Particella n. 286 (porz) come di seguito:

- Foglio n. 1 - Particella n. 276 (porz.) - Valore di esproprio: Euro 56,61 / mq x 1.060,00 mq = **Euro 60.006,60**;
- Foglio n. 1 - Particella n. 286 (porz.) - Valore di esproprio: Euro 56,61 / mq x 6.562,00 mq = **Euro 371.474,82**;

per un totale di **EURO 431.481,42**;

VISTO l'Art. 37, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO che per quanto sopra ai fini dell'esproprio spetta ai proprietari anche l'indennità di cui all'art. 37 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'indennità di cui all'art. 37 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. risulta pari ad 1/10 dell'indennità definitiva di esproprio e pertanto pari ad Euro **43.148,14** (Euro 431.481,42 x 10%);

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra l'indennità complessiva di esproprio è pari ad Euro **474.629,56** di cui Euro 43.148,14 quale indennità di cui all'art. 37 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ed Euro 431.481,42 quale indennità di esproprio;

RITENUTO DI IMPEGNARE l'importo dell'indennità di esproprio pari ad Euro **474.629,56** (Euro 431.481,42 + Euro 43.148,14) al capitolo 2871 del corrente Bilancio Comunale con imputazione dell'importo in entrata al capitolo 545;

DATO ATTO che il sig. Buttarelli Paolo, C.F. BTTPLA56T11H501C e la sig.ra Buttarelli Germana, C.F. BTTGMN59P63H501Y, risultano proprietari al 50 % delle aree ubicate in Viale Matteotti e distinte catastalmente come di seguito indicato:

- Foglio n. 1 - Particella n. 276 (porz.) - Comune di Caldarola (MC), ricadente in Zona C - Sottozona C3 del PRG;
- Foglio n. 1 - Particella n. 286 (porz.) - Comune di Caldarola (MC), ricadente in Zona C - Sottozona C3, Zona VN3 - Zone Verdi di Rispetto - Zona P - Zone a Parcheggio, del PRG;

DATO ATTO che il sig. Buttarelli Paolo, C.F. BTTPLA56T11H501C e la sig.ra Buttarelli Germana, C.F. BTTGMN59P63H501Y, hanno comunicato che gli importi per le finalità di cui alla presente, dovranno essere versati, per le parti di loro competenza, sui conti correnti bancari individuati con i codici IBAN di seguito riportati:

- Buttarelli Paolo, IBAN: IT97G0310403203000000820894;
- Buttarelli Germana, IBAN: IT81T0200805120000400205768;

RITENUTO DI LIQUIDARE l'importo complessivo dell'indennità di esproprio e dell'indennità di cui all'art. 37 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. per le aree ubicate in Viale Matteotti e distinte catastalmente come di seguito indicato:

- Foglio n. 1 - Particella n. 276 (porz.) - Comune di Caldarola (MC), ricadente in Zona C - Sottozona C3 del PRG;
- Foglio n. 1 - Particella n. 286 (porz.) - Comune di Caldarola (MC), ricadente in Zona C - Sottozona C3, Zona VN3 - Zone Verdi di Rispetto - Zona P - Zone a Parcheggio, del PRG;

per un importo complessivo pari ad **Euro 474.629,56** ripartire in parti uguali tra i proprietari:

- Buttarelli Paolo, C.F. BTTPLA56T11H501C, (percentuale di proprietà del 50,00 %), importo di indennità complessiva di esproprio pari ad **Euro 237.314,78** (Euro 474.629,56/2), da versare al c/c con codice IBAN: IT97G0310403203000000820894;
- Buttarelli Germana, C.F. BTTGMN59P63H501Y, (percentuale di proprietà del 50,00 %), importo di indennità complessiva di esproprio pari ad **Euro 237.314,78** (Euro 474.629,56/2), da versare al c/c con codice IBAN: IT81T0200805120000400205768;

VISTI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 ed il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

VISTI:

- D.P.R. 327/2001 e s.m.i. "Testo Unico Espropri";
- Dpr 207/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

RILEVATA la regolarità delle procedure;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

1) DI CONSIDERARE la premessa narrativa parte integrante della presente determinazione;

2) DI DETERMINARE l'importo dell'indennità di esproprio come di seguito:

- Foglio n. 1 - Particella n. 286 (porz.) - Valore di esproprio: Euro 56,61 / mq x 1.060,00 mq = Euro 60.006,60;

- Foglio n. 1 - Particella n. 286 (porz.) - Valore di esproprio: Euro 56,61 / mq x 6.562,00 mq = Euro 371.474,82;

per un totale di **Euro 431.481,42**;

3) CONSIDERARE che per quanto sopra ai fini dell'esproprio spetta ai proprietari anche l'indennità di cui all'art. 37 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. pari ad 1/10 dell'indennità definitiva di esproprio e, pertanto, pari ad **Euro 43.148,14** (Euro 431.481,42 x 10%);

4) DI IMPEGNARE l'importo dell'indennità di esproprio pari ad **Euro 474.629,56** (Euro 431.481,42 + Euro 43.148,14) al capitolo 2871 del corrente Bilancio Comunale con imputazione dell'importo in entrata al capitolo 545;

5) DI LIQUIDARE l'importo complessivo dell'indennità di esproprio per le aree ubicate in Viale Matteotti e distinte catastalmente come di seguito indicato:

- Foglio n. 1 - Particella n. 276 (porz.) - Comune di Caldarola (MC), ricadente in Zona C - Sottozona C3 del PRG;
- Foglio n. 1 - Particella n. 286 (porz.) - Comune di Caldarola (MC), ricadente in Zona C - Sottozona C3, Zona VN3 - Zone Verdi di Rispetto - Zona P - Zone a Parcheggio, del PRG;

per un importo complessivo pari ad **Euro 474.629,56** ripartire in parti uguali tra i proprietari:

- Buttarelli Paolo, C.F. BTTPLA56T11H501C, (percentuale di proprietà del 50,00 %), importo di indennità complessiva di esproprio pari ad **Euro 237.314,78** (Euro 474.629,56/2), da versare al c/c con codice IBAN: IT97G0310403203000000820894;
- Buttarelli Germana, C.F. BTTGMN59P63H501Y, (percentuale di proprietà del 50,00 %), importo di indennità complessiva di esproprio pari ad **Euro 237.314,78** (Euro 474.629,56/2), da versare al c/c con codice IBAN: IT81T0200805120000400205768;

6) DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per quanto di propria competenza;

7) DI AVVISARE che avverso la presente determinazione, l'interessato può ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:

- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Guglielmi Pier Carlo ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data 26-05-2021 per l'importo complessivo pari ad € 474.629,56

Caldarola; 21-04-2021
F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Guglielmi Pier Carlo

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

(N. Impegno 127 al Capitolo 2871/2021 per l'importo pari ad € 237.314,78).

(N. Impegno 128 al Capitolo 2871/2021 per l'importo pari ad € 237.314,78).

La presente determinazione e' soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

La presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) dal 26-05-2021

Caldarola; 21-04-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

E' copia conforme all'originale.

Caldarola; 26-05-2021
Il Responsabile del Servizio
Spinaci Andrea
